



# COMUNE DI GAGGIO MONTANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

## Ufficio Tecnico

tel. 0534-38030 - fax 0534-38015 - P.zza A. Brasa n° 1 - 40041 Gaggio Montano (Bo) - e-mail: [ut@comune.gaggio-montano.bo.it](mailto:ut@comune.gaggio-montano.bo.it)

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

**Preso atto** che nel corso dell'anno, e con maggiore frequenza nel periodo estivo, il territorio comunale è interessato da numerose manifestazioni (culturali, sportive, religiose, di recupero della tradizione locale, ecc.) organizzate da associazioni, enti o gruppi con sede nel territorio comunale i cui aderenti prestano la loro opera per attività di promozione turistica e per il rilancio del territorio comunale;

**Dato atto** che tali manifestazioni hanno una durata limitata nel tempo, spesso di un solo giorno o poco più;

**Rilevato** che tali manifestazioni si svolgono nella maggioranza dei casi all'interno di campi sportivi, o parchi, o giardini o comunque appezzamenti di terreno non visibili dalle strade che costituiscono la viabilità ordinaria e principale e che, come tali, risultano non facilmente raggiungibili e fruibili dagli utenti che non conoscono il territorio comunale;

**Ritenuto** di dover agevolare la reclamizzazione di tali manifestazioni per il periodo del loro svolgimento, nonché nel periodo immediatamente precedente, consentendo l'installazione in deroga alle norme vigenti di installazioni pubblicitarie temporanee, limitando, tuttavia, temporalmente l'apposizione di tali mezzi pubblicitari sulla pubblica via o sulle vie di uso pubblico o aperte al pubblico con lo scopo di non arrecare pregiudizio e/o pericolo per la sicurezza della circolazione e l'incolumità degli utenti della strada;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 01/18 in data 02.01.2018 con il quale è stata attribuita allo scrivente la responsabilità dell'area LL.PP. - Patrimonio e servizi manutentivi ed Urbanistica- Edilizia Privata Pianificazione;

**Richiamato** il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle installazioni pubblicitarie, con particolare riferimento all'art. 3;

**Visto** l'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e sue successive modificazioni e integrazioni;

**Visti** gli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 495/92 e sue successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** il vigente Statuto comunale;

**Visto** il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

## **AUTORIZZA**

**in deroga alle vigenti disposizioni l'installazione nel territorio comunale di impianti pubblicitari temporanei, e nella fattispecie di striscioni, locandine e standardi, lungo le strade pubbliche, di uso pubblico o aperte al pubblico, o in vista di esse, qualora recanti la pubblicità di manifestazioni culturali, sportive, religiose, di recupero della tradizione locale, ecc. che si svolgono sul territorio comunale organizzate da associazioni, enti o gruppi che hanno la loro sede nel territorio comunale e che operano con carattere ricorrente.**

Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente capoverso, l'apposizione degli impianti pubblicitari ivi citati è consentita, in assenza di preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Tecnico comunale, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione e nei sette giorni precedenti l'inizio della medesima. Tutti gli impianti pubblicitari dovranno essere rimossi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione.

Come già previsto nel vigente Regolamento comunale, sono vietati l'uso del colore rosso e del colore verde. Sono consentiti, in ragione di 1/5 dell'intera superficie del mezzo pubblicitario, solo se trattasi di marchi regolarmente registrati. Diversamente, l'uso del colore verde è consentito quale sfondo del mezzo pubblicitario o per le iscrizioni, solo se l'impianto è collocato a non meno di 50 metri dalle intersezioni.

Qualora l'installazione dei mezzi pubblicitari debba avvenire per un periodo superiore a quello in epigrafe indicato, è fatto obbligo preventivamente di richiedere e ottenere la prescritta autorizzazione comunale secondo la procedura prevista nel citato Regolamento comunale.

Nel caso in cui ricorrono le condizioni per l'installazione in deroga degli impianti pubblicitari temporanei di cui al presente atto, e la manifestazione pubblicizzata abbia ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione comunale, tali impianti sono esentati dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Tutti gli altri impianti temporanei di propaganda e/o promozione di manifestazioni che si svolgono fuori dal territorio comunale, o che sono organizzate da gruppi, enti o associazioni che non hanno la sede sul territorio comunale, o che non presentano il carattere di manifestazione ricorrente scontano l'imposta sulla pubblicità e sono soggetti all'ottenimento della preventiva autorizzazione comunale per la loro installazione, nel rispetto delle vigenti norme che regolamentano la materia.

Il presente atto ha validità fino al 31.12.2018.

Dalla Residenza Municipale, 19 aprile 2018

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale

Geom. Maurizio Sonori